

**Regolamento**  
**Asconfidi Lombardia**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra la società Asconfidi Lombardia - in breve "Società" - ed i Confidi soci – in breve "Soci" - al fine di dare pratica attuazione agli obblighi previsti nell'atto costitutivo e nello statuto.

**Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI**

I Soci sono obbligati a rispettare le norme statutarie, quelle contenute nel presente Regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Oltre a ciò si impegnano a fare proprie e rispettare le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della società in materia di politica creditizia, di relazione con il sistema istituzionale e bancario ed eventuali linee di comportamento nei confronti del sistema delle imprese socie.

I Soci e la Società condividono e si ispirano ai principi dell'attenzione ai bisogni delle PMI, al rispetto dei valori associativi, della solidarietà, della responsabilità e del rigore nella valutazione del credito e della reciproca sussidiarietà.

**Articolo 2 - COMPITI E FUNZIONI DEI CONFIDI SOCI**

In linea generale e nel rispetto degli indirizzi della Società compete ai Soci:

- a) la gestione dei rapporti con le imprese socie e, più in generale, l'attività di contatto e consulenza, la valutazione dei bisogni di credito, la predisposizione e la preistruttoria delle domande di finanziamento secondo le procedure stabilite da Asconfidi Lombardia;
- b) l'assoluta autonomia in relazione alla valutazione dell'ammissione dei soci, della valutazione delle attività di controgaranzia ed in generale dei rapporti con le aziende socie;
- c) la definizione delle rispettive politiche di prezzo, della controgaranzia, delle spese di istruttoria e della capitalizzazione propria, nonché l'attuazione delle politiche commerciali di categoria e di territorio;
- d) rilasciare controgaranzie in favore della Società per un importo pari, nella regola, al 25% dei finanziamenti garantiti da quest'ultima in favore delle imprese socie dei Soci;
- e) sottoscrivere e versare nei tempi e nei modi previsti dall'Allegato Tecnico al presente Regolamento l'integrazione progressiva del capitale sociale.

Ciascun Socio opera di norma nella provincia nella quale ha la propria sede legale al momento della costituzione della Società.

**Articolo 3 – COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Sorveglianza, per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo. Esso è consapevole dei rischi a cui la Cooperativa si espone, conosce e approva le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- verifica che l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi

strategici, che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- si assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Riguardo ai rischi di credito, il Consiglio di Sorveglianza approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

#### **Articolo 4 – COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio di Gestione è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici. In particolare, esso:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;
- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse qualitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Con specifico riferimento ai rischi di credito, il Consiglio di Gestione, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

#### **Articolo 5 – COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO**

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, il Comitato per il Controllo Interno vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti stabiliti

dalla normativa della Banca d'Italia.

#### **Articolo 6 – COMPITI E FUNZIONI DELLA SOCIETA'**

In linea generale compete alla Società:

- a) rilasciare in favore delle imprese socie dei Soci garanzie sui finanziamenti per un importo, nella regola, pari al 50% della somma erogata;
- b) la determinazione, secondo le indicazioni ed i limiti del piano industriale e le disposizioni in materia di fondi propri, della capitalizzazione della Società da parte dei Soci;
- c) la determinazione, secondo le indicazioni ed i limiti di piano industriale, dei corrispettivi fideiussori, degli eventuali costi istruttori dovuti dalle imprese garantite ed eventuali altri costi e compensi;
- d) l'assoluta autonomia in relazione alla valutazione del merito di credito delle imprese;
- e) la concessione di eventuali deroghe quantitative - per operazioni di particolare entità, interesse o altro - della capitalizzazione, dei corrispettivi fideiussori e dei costi di cui ai precedenti punti b) e c);
- f) la definizione di eventuali cauzioni, fideiussioni ed eventuali controgaranzie che le imprese, i Soci ed eventuali terzi garanti, a fronte del rilascio delle garanzie di cui sopra, dovranno versare o rilasciare alla Società, nonché le forme ed i modi del loro rilascio e/o del loro versamento;
- g) la definizione di meccanismi di premialità / penalizzazione da applicare ai corrispettivi fideiussori di cui al precedente punto c) che, previa verifica di conformità ai dettami della disciplina di settore, potranno essere applicati anche al sistema di capitalizzazione di cui al precedente punto b).

Il Consiglio di Gestione, con decisione da comunicarsi al Consiglio di Sorveglianza, può definire politiche di corrispettività fideiussoria e di capitalizzazione progressiva differenziate tra i Soci finalizzate a favorirne i comportamenti virtuosi.

A tal fine, al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione calolerà il tasso di deterioramento sui finanziamenti relativi a ciascun socio (sofferenze + perdite su crediti). Ai Soci che avranno un tasso di sofferenza superiore di almeno il 10% rispetto a quello medio della Società verrà applicata, fino al termine dell'esercizio successivo, una maggiorazione di 0,02 punti percentuali al compenso fideiussorio annuo; qualora il tasso di sofferenza risultasse superiore di oltre il 20% la commissione fideiussoria annua sarà maggiorata dello 0,05%.

Ai Soci che evidenzieranno tassi di sofferenza inferiori alla media della Società verranno invece applicate delle riduzioni calcolate secondo il medesimo criterio (0,02% per sofferenze medie inferiori di almeno il 10%, 0,05% per tassi inferiori di oltre il 20%).

#### **Articolo 7 – TRASFERIMENTO DI FUNZIONI**

Allo scopo di eliminare duplicazioni di costi e di potenziare l'attività di garanzia, nonché di aggregare le rispettive attività, i Soci conferiscono alla Società le seguenti funzioni:

- a) la tenuta e il mantenimento dei rapporti con soggetti pubblici e privati di rilevanza almeno regionale in merito a tutte le politiche creditizie (Regione, Ministeri e Federazioni di rappresentanza);
- b) la tenuta e il mantenimento dei rapporti con gli istituti di credito, la stipula delle convenzioni relative all'attività di garanzia e la loro eventuale modifica/cessazione;
- c) l'analisi, lo studio e la definizione di possibili alleanze e/o partnership con il fine di migliorare l'accesso al credito alle imprese;
- d) la predisposizione e la tenuta del sistema informatico da utilizzare per l'analisi e l'evasione delle pratiche creditizie e per l'espletamento degli obblighi di vigilanza verso Banca d'Italia;

- e) il coordinamento delle politiche commerciali, delle funzioni organizzative e del controllo di qualità;
- f) la politica e lo sviluppo del marketing societario.

Rimangono di esclusiva responsabilità dei Soci la gestione dei rapporti con gli enti locali (CCIAA, Provincia e Comuni) nonché le garanzie, le attività, le obbligazioni sorte antecedentemente l'inizio dell'operatività della Società e le obbligazioni assunte direttamente dai soci, così come la gestione dei rispettivi patrimoni.

#### **Articolo 8 – RILASCIO DELLE GARANZIE**

L'istruttoria delle domande di finanziamento è svolta dalla Società, anche avvalendosi della collaborazione dei Soci; la Società potrà chiedere ogni documento e/o informazione utile per la corretta valutazione delle domande.

Al fine di strutturare i processi di valutazione del merito di credito il Consiglio di Gestione adotterà sistemi e procedure di misurazione del rischio creditizio.

Esaurita l'istruttoria, il personale incaricato predisporrà un parere tecnico sull'affidabilità dell'impresa che verrà sottoposto al competente esame del Consiglio di Gestione nella prima riunione utile.

La delibera di concessione della garanzia dovrà prevedere il ricevimento della controgaranzia da parte del Socio in misura pari, nella regola, al 25% del finanziamento garantito.

Le deliberazioni inerenti il rilascio delle garanzie fideiussorie e le relative condizioni competono esclusivamente al Consiglio di Gestione.

Quest'ultimo, con specifica deliberazione adottata all'unanimità e trasmessa al Consiglio di Sorveglianza, potrà delegare a uno o più consiglieri di gestione e/o procuratori la decisione sul rilascio di garanzie per operazioni che, per importi e rischio, rispettino determinati criteri quantitativi e qualitativi definiti con la medesima delibera.

#### **Articolo 9 – LIQUIDAZIONI**

I Soci provvederanno periodicamente, secondo le indicazioni del Consiglio di Gestione, ad integrare il capitale sociale della Società secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

La determinazione dei rimborsi spettanti ai Soci per l'attività di preistruttoria delle pratiche di finanziamento e le relative modalità di liquidazione spetta al Consiglio di Gestione. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Gestione e con la maggioranza di 2/3 dei voti, potrà deliberare in merito al versamento di eventuali contributi straordinari in conto gestione.

#### **Articolo 10 - CONTRIBUTI**

Qualora la Società dovesse ricevere contributi da Enti Locali computabili quale Patrimonio di Vigilanza il Consiglio di Gestione, previo consenso del Consiglio di Sorveglianza, potrà ridurre e/o sospendere la capitalizzazione progressiva dovuta dai Soci.

Nel caso in cui tali contributi fossero devoluti da Enti Locali quali Camere di Commercio, Province, Comunità Montane, Comuni ecc. e destinati a specifici territori e/o a determinate categorie di operazioni il Consiglio di Gestione, previo consenso del Consiglio di Sorveglianza, potrà ridurre o sospendere la capitalizzazione per i Soci operanti in quei territori ed in quelle categorie.

#### **Articolo 11 – SOFFERENZE E INSOLVENZE**

Al verificarsi del reiterato, mancato pagamento delle rate sui finanziamenti (o di mancati rientri su aperture

di credito) garantiti dalla Società questa, previa valutazione con gli Istituti erogatori, attuerà le azioni di sollecito e/o diffida ad adempiere ritenute più opportune.

Qualora non sia chiamata ad intervenire immediatamente per garanzie “a prima richiesta” la Società, in accordo con l’Istituto bancario e per il tramite dei Confidi Soci, esperirà adeguati tentativi per il recupero bonario, anche addivenendo a transazioni o rateizzazioni del finanziamento e/o del credito vantato.

Esaurita ogni forma bonaria l’Istituto bancario e la Società adiranno alle vie legali nei modi e nei termini eventualmente definiti nella convenzione.

La Società può in ogni caso costituire pegno per la somma garantita o surrogarsi all’Istituto previo pagamento della propria quota garantita di finanziamento. In quest’ultima ipotesi la Società potrà adire in proprio alle vie legali o stipulare accordi extra giudiziali con l’operatore economico insolvente.

#### **Articolo 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

I consiglieri e tutti coloro che partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza sono tenuti al segreto d’ufficio e non devono comunicare o commentare con i terzi i lavori preparatori e i contenuti delle deliberazioni.

Il personale ed i collaboratori della Società hanno l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso il segreto d’ufficio.

#### **Articolo 13 – INCOMPATIBILITA’**

Gli amministratori e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di Gestione devono astenersi dal partecipare all’esame e alla decisione sulle domande di finanziamento che li riguardino personalmente, che riguardino imprese a loro collegate o riguardino coniuge, parenti od affini entro il quarto grado.

#### **Articolo 14 - SANZIONI**

È fatto obbligo ai Soci di rispettare il presente Regolamento; l’eventuale inosservanza verrà valutata dagli organi competenti a norma di Statuto e della Legge.

#### **Articolo 15 – EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI**

Entro tre mesi dall’inizio dell’operatività ogni Socio dovrà trasferire almeno l’80% delle richieste di garanzia fideiussoria ricevute dai rispettivi soci e perfezionabili con le banche convenzionate con la Società.

Eventuali proroghe del termine del trasferimento delle funzioni potranno essere decise dal Consiglio di Gestione con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei consiglieri.